



Prot. 2436/21/fncf/fta

Roma, 14 dicembre 2021

A Tutti gli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
Loro sedi

Oggetto: *D.L. 172/2021 chiarimenti*

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,

come noto, l'art. 1 del D.L. 172/2021, ha sostituito l'art. 4 del D.L. 44/2021, rivoluzionando le modalità di accertamento degli obblighi vaccinali a carico dei professionisti sanitari.

Le novità più rilevanti consistono nell'estensione dell'obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall'esercizio della professione al pari dall'omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento dell'adempimento di tali obblighi, le competenze sono state trasferite integralmente dalle ASL agli Ordini delle professioni sanitarie che dovranno provvedere ad accertare l'avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l'iscritto inadempiente.

A far data dalla pubblicazione in G.U. del DL 172/2021 (27/11/2021), infatti, le ASL non possono più procedere con l'accertamento degli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, né sospendere quelli eventualmente inadempienti, in quanto l'art. 4 del D.L. 44/2021, come convertito in legge, è stato integralmente sostituito, attribuendo agli Ordini tutte le competenze in materia, tuttavia, le sospensioni originariamente comminate dalle ASL rimangono in vigore fino al 31/12/2021, ovvero, fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del sanitario sospeso, che, tuttavia, non potrà più essere accertato dalle ASL ma dall'Ordine territorialmente competente.

Gli **obblighi** previsti dalla nuova norma, **a carico dell'Ordine** Competente (*si intende l'Ente territoriale cui il professionista è iscritto*), possono essere quindi così riassunti:

- la Federazione Nazionale provvederà quotidianamente a interrogare la piattaforma nazionale, attraverso le modalità descritte nell'All. 1 alla presente, relativamente ai nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l'obbligo vaccinale;
- a seguito di tale comunicazione, il Presidente dell'Ordine territoriale dovrà inviare *un invito/diffida* al professionista sanitario (All. 2) al fine di assumere le informazioni richieste dalla legge e pertanto: l'avvenuto adempimento dell'obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell'obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito (*la prenotazione della sola prima dose non è ritenuta sufficiente al fine di evitare la sospensione che potrà essere revocata solo al completamento del ciclo vaccinale*);



- qualora non pervengano all'Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall'invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l'adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, il Consiglio territoriale deve adottare una deliberazione (All. 3) in cui accerta l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospende l'iscritto annotando tale sospensione, l'avvenuta deliberazione dovrà essere comunicata all'iscritto ed al datore di lavoro se conosciuto (All. 4). In mancanza di qualsiasi disposizione contraria, la normativa nella sua interezza si applica a tutti i professionisti iscritti all'Albo, a prescindere dalla Sezione in cui siano iscritti o dall'ambito lavorativo;
- la sospensione dura fino al 15 giugno 2022 (6 mesi dal 15 dicembre 2021) ovvero finché l'iscritto non avrà adempiuto all'obbligo vaccinale. L'Ordine potrà venire a conoscenza dell'avvenuto adempimento o attraverso le comunicazioni periodiche della Federazione o su impulso dell'iscritto. L'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale comporta il venir meno della sospensione e la cancellazione della relativa annotazione che il Consiglio territoriale dovrà deliberare (All. 5) dandone comunicazione all'interessato ed al datore di lavoro se noto (All. 6);
- Infine, per quanto riguarda le nuove iscrizioni a far data dal 27/11/2021, l'art. 4 D.L. 44/2021, nuova formulazione dispone che *"Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021"*

Pertanto, fino al 15 giugno 2022, tra la documentazione da richiedere ai fini dell'iscrizione all'Albo, ci sarà anche la certificazione di avvenuta vaccinazione (ovvero la certificazione del medico di medicina generale che attesti i motivi dell'omissione o del differimento), tale tipo di documentazione NON è soggetta ad autocertificazione.

Le questioni relative al rispetto della normativa sulla privacy verranno trasmesse a breve con documento specifico e mail dedicata.

La presente nota ed i suoi allegati è stata predisposta con la collaborazione di tutte le Federazioni/Consigli nazionali delle professioni sanitarie e sarà soggetta ad aggiornamento a seguito di eventuali circolari di chiarimento da parte del Ministero della Salute in riscontro a quanto trasmesso, o di modifiche alla norma in fase di conversione del decreto legge.

Cordiali saluti,

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"

Allegati:

- All.1 - Chiarimenti procedura
- All.2 - Lettera di invito/diffida al sanitario
- All.3 - Delibera annotazione della sospensione
- All.4 - Lettera comunicazione sospensione sanitario
- All.5 - Delibera cancellazione annotazione sospensione
- All.6 - Lettera cancellazione sospensione